

160 Creditore di più coobbligati solidali - Dlgs 14/2019 -Art. 61 (Creditore di piu' coobbligati solidali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 160 Creditore di più coobbligati solidali _____

Art. 160 Creditore di più coobbligati solidali

1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 61 (Creditore di piu' coobbligati solidali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

Documenti collegati:

[Cessione del quinto del credito ad una società finanziaria – Cass. n. 6708/2021](#)

Obbligazioni in genere - nascenti dalla legge - ingiustificato arricchimento (senza causa) - Credito del lavoratore - Cessione del quinto del credito ad una società finanziaria - Ammissione della cessionaria al passivo del fallimento del datore di lavoro - Pagamento parziale eseguito dalla terza

[160 Creditore di più coobbligati solidali - Dlgs 14/2019 -Art. 61 \(Creditore di piu' coobbligati solidali\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 160 Creditore di più coobbligati solidali - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 61 (Creditore di piu' coobbligati solidali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Articolo vigente |red Art. 160 Creditore

160 Creditore di più coobbligati solidali - Dlgs 14/2019 -Art. 61 (Creditore di piu' coobbligati solidali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello